



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI
RECUPERO DELLE STRUTTURE ESISTENTI PER IL COMPLETAMENTO DI
N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA SITI NEL PEEP 167 DI SANTADI
BASSO- CARBONIA (CI) CUP J73J030000300025 CIG 66428827A3**

Premesse	3
1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara	4
2. Soggetti ammessi alla gara	4
3. Condizioni di partecipazione	5
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	6
5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo	6
6. Chiarimenti	7
7. Modalità di presentazione della documentazione	7
8. Comunicazioni	9
9. Subappalto	9
10. Ulteriori disposizioni	10
11. Cauzioni e garanzie richieste	10
12. Pagamento in favore dell'Autorità	13
13. Requisiti di capacità di idoneità professionale economico-finanziaria tecnico-organizzativa ...	13
14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte	16
15. Criterio di aggiudicazione	17
16. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"	17
17. Contenuto della Busta "B - Offerta economica"	28
18. Procedura di aggiudicazione	29
18.1. Commissione aggiudicatrice	29
18.2. Operazioni di gara	33
18.3. Verifica della documentazione amministrativa	30
18.4. Verifica della documentazione economica	33
18.5. Verifica di anomalia delle offerte	35
19.1. Aggiudicazione definitiva	39
19.2. Contratto d'appalto	39
19.3. Obblighi dell'aggiudicatario	39
20. Definizione delle controversie	39
21. Trattamento dei dati personali	39

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI RECUPERO DELLE STRUTTURE
ESISTENTI PER IL COMPLETAMENTO DI N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA SITI NEL PEEP 167
DI SANTADI BASSO- CARBONIA (CI)

Premesse

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da **Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) – Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia – 09013 CARBONIA (CI)**, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori **di recupero delle strutture esistenti per il completamento di n. 8 alloggi di edilizia pubblica siti nel PEEP 167 di Santadi Basso (CI)**. L'intervento prevede inoltre la realizzazione delle superfici non residenziali di pertinenza degli alloggi, gli spazi condominiali, gli allacciamenti ai pubblici servizi e le sistemazioni esterne dell'area. La gara non è suddivisa in lotti.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione CI/149 del 7/04/2016 e avverrà mediante **procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso**, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 82 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice).

Il progetto è stato validato con **CI/149 del 7/04/2016**

Il luogo di esecuzione dei lavori è **comune di Santadi, provincia di Carbonia Iglesias - Sardegna - Italia - Codice ISTAT 107018**.

CIG 66428827A3 CUP J73J03000030002

Il Responsabile Unico del procedimento è il **Geom. Massimiliano Saiu**, Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) - Servizio Territoriale gestione Immobili di Carbonia, Via G.M. Angioy n. 2, 09013-Carbonia. Telefono 0781672929 - Fax 0781672943

PEC: tecnico.ci@pec.area.sardegna.it Il Responsabile del procedimento di affidamento è la dottoressa Roberta Kappler Servizio Centrale di Committenza 070/2007208

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara
- c) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- d) Schema di contratto
- e) Relazione generale tecnica illustrativa e relazioni specialistiche
- f) Quadro tecnico economico
- g) Elenco prezzi unitari e analisi prezzi unitari
- h) Computo metrico estimativo

- i) Quadro dell'incidenza percentuale della mano d'opera
- j) Piano di manutenzione dell'opera e fascicolo dell'opera
- k) PSC e cronoprogramma lavori
- l) Elaborato tecnico copertura
- m) Elaborati grafici (tavole da 1 a 23)

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1. L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad **€ 1.100.000,00** , (**euro un milione e centomila/00**), di cui **€ 50.000,00**, (**euro cinquantamila/00**) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

1.2. L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad **€ 1.050.000,00**, (**euro un milione e cinquanta mila/00**).

1.3. L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni :

Tabella 1 –tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG1	III-bis	si	1.050.000,00	100	prevalente	max 30%
Totale					100%		

1.4. L'appalto è finanziato nel Programma DGR Sardegna n° 39/97 del 10/12/2002 - Programma straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica DCA 2747/8 del 13/02/2003

1.5. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà

“a corpo”, ai sensi dell'art. 53, comma 4, 1° periodo, del Codice.

1.6. all'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3, del Regolamento, un'anticipazione pari al **20% (venti per cento)** dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art 8 comma 3-bis, legge n. 11 del 2015, come modificato dalla legge n. 21 del 2016.

1.7. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete), f) (gruppo europeo di interesse economico), ed f-bis), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;

2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all'art. 92 del Regolamento.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

3.1.1. le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;

3.1.2. le cause di divieto, decadenza, di sospensione o di sorveglianza di cui agli artt. 6 e 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

3.1.3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78), oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-*bis* del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-*bis*.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

5.1. La documentazione di gara è costituita dal bando, disciplinare, schema di contratto, capitolato speciale d'appalto e dal progetto esecutivo.

5.2. Il bando, il presente disciplinare di gara, la modulistica ed i documenti di progetto sono disponibili e scaricabili per via elettronica dal sito internet dell'A.R.E.A.: "<http://www.area.sardegna.it>", sezione bandi e gare. E' possibile inoltre scaricare dal sito internet della Regione Autonoma della Sardegna il bando, il presente disciplinare di gara e la modulistica all'indirizzo: <http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/>.

5.3. Sarà possibile prendere visione dei **documenti tecnici di gara in forma cartacea** per la formulazione dell'offerta (progetto esecutivo, il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto), presso A.R.E.A., Servizio Territoriale di gestione Immobili di Carbonia, in Via G.M. Angioy, n. 2, (Tel. 0781.672929), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Il responsabile del Procedimento è il Geom. Massimiliano Saiu.

5.4. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

5.5. Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

5.6. Ai fini dell'effettuazione del prescritto **sopralluogo**, i concorrenti devono inviare le richieste all'A.R.E.A., Servizio Territoriale gestione Immobili di Carbonia, al fax +39.0781672943 o alla pec tecnico.ci@pec.area.sardegna.it, entro e non oltre il **10/06/2016**.

5.7. Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante. Orari e modalità del sopralluogo saranno comunicati dal rappresentante dell'A.R.E.A., Servizio Territoriale di Carbonia Gestione Immobili, a coloro che avranno presentato la richiesta. L'attestazione dell'avvenuto sopralluogo, rilasciata dal personale dell'A.R.E.A. Servizio Territoriale gestione Immobili di Carbonia, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente o da un suo delegato (munito al momento del sopralluogo di apposita delega a firma del legale rappresentante, corredata di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dello stesso legale rappresentante) e conservata a cura del partecipante. Il personale di A.R.E.A. annoterà i sopralluoghi in apposito registro. Nel caso in cui i partecipanti dovessero delegare l'effettuazione del sopralluogo, il delegato potrà curare il sopralluogo per conto di un unico partecipante alla gara. Non sarà consentito ad un delegato di sottoscrivere attestazioni di avvenuto sopralluogo per conto di più di un delegante.

5.8. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato

per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

- 5.9.** In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

6. Chiarimenti

- 6.1.** È possibile ottenere chiarimenti sulla presente **procedura di aggiudicazione** mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento dell' A.R.E.A., Servizio Centrale di Committenza, dott.ssa Roberta Kappler, all'indirizzo e-mail area@pec.area.sardegna.it, entro e non oltre **il giorno 07/06/2016, ore 13,00**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 6.2.** È possibile ottenere chiarimenti sulla **documentazione tecnica di gara** (elaborati tecnici, capitolato speciale e schema di contratto) mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, geom. Massimiliano Saiu, al fax 0781672900 o all'indirizzo e-mail tecnico.ci@pec.area.sardegna.it entro e non oltre **il giorno 07/06/2016, ore 13,00**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 6.3.** Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **7 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 6.4.** Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet di AREA: <http://www.area.sardegna.it>.

7. Modalità di presentazione della documentazione

- 7.1.** Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori aventi i poteri di firma dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

- 7.2.** La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 7.3.** In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.
- 7.4.** Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 7.5.** Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli disponibili sia all'indirizzo internet di AREA, <http://www.area.sardegna.it>, sezione bandi e gare, che nel sito ufficiale della regione Sardegna <http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/>. I modelli allegati non sono modificabili e si richiede preferibilmente, nel caso di utilizzo degli stessi, la stampa fronte retro.
- 7.6.** La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle **dichiarazioni sostitutive** potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter del Codice, dietro pagamento, in favore della stazione appaltante, della **sanzione pecuniaria** stabilita in misura pari a **euro 1.100,00(euro mille e cento/00)**. Le irregolarità essenziali, ai fini di quanto previsto dall'art. 38 comma 2-bis, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.
- 7.7.** Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto, si assegnerà al concorrente un termine di **5** giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
- 7.8.** In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 7.7 la stazione appaltante procederà **all'esclusione del concorrente** dalla procedura con le conseguenze di cui al paragrafo **18.3.2.**
- 7.9.** Ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'art. 38, comma 2-bis, del Codice.
- 7.10.** Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale, CAD.

8. Comunicazioni

- 8.1.** Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicato dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell'art. 79, comma 5-*bis*, del Codice. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-*bis*, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Eventuali **modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione**, dovranno essere tempestivamente segnalate ad A.R.E.A. Servizio Centrale di Committenza – via PEC all'indirizzo area@pec.area.sardegna.it; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 8.2.** In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandataro si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 8.3.** In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

- 9.1.** Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice e dall'art. 170 del Regolamento. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
- 9.2.** La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e del cottimista/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- 9.3.** L'aggiudicatario, qualora decida di affidare parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante e depositare presso quest'ultima il contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento e la documentazione attestante sia il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione sia l'insussistenza dei divieti di cui all'art. 67, D.Lgs. 06.09.2011, n. 159. La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, prorogabili una sola volta; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per subappalti inferiori al 2% o a € 100.000,00 il termine è ridotto a quindici giorni. In caso di mancata presentazione della dichiarazione la Stazione Appaltante non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto o al cottimo.
- 9.4. Non saranno autorizzati** subappalti a soggetti che hanno partecipato in qualunque forma alla gara.

10. Ulteriori disposizioni

- 10.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.
- 10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 10.3. L'offerta vincolerà il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito alla pagina relativa alla procedura di gara di A.R.E.A.
- 10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di **60 giorni** che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e comunque non prima di 35 dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 10.6. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio nella stessa seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, e l'aggiudicazione provvisoria avverrà a favore dell'offerta sorteggiata.
- 10.7. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

11. Cauzioni e garanzie richieste

- 11.1. Per effetto dell'obbligo, previsto dall'art. 40, comma 3, lettera a), del Codice e dall'art. 63 del Regolamento, di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall'art. 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria resta stabilita in misura pari a € **11.000,00** (euro **undicimila/00**)(pari ad 1% del valore complessivo della gara d'appalto), o soggetta ad ulteriori riduzioni come previsto all'art. 75 comma 7 del Codice. La cauzione è costituita, a scelta del concorrente:
 - a. sotto **forma di cauzione**, mediante **assegno circolare** non trasferibile intestato alla Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA), ovvero in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, accompagnata da una dichiarazione, di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, resa da una compagnia di assicurazione o da un istituto bancario o da una società di intermediazione finanziaria iscritta nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161

del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, contenente l'impegno a rilasciare nei confronti del concorrente ed in favore della Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

- b. sotto forma **di fideiussione**. La fideiussione deve essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa del garante e del concorrente (la sottoscrizione in forma digitale, verificabile, equivale alla sottoscrizione autografa). La fideiussione deve essere resa in analogia alla polizza-tipo 1.1 di cui all'art. 1, comma 1, D.M. 12.03.2004, n. 123, a scelta del concorrente può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di **fideiussione** questa dovrà inoltre:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- avere una validità di almeno 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e essere corredata dall'impegno del garante di rinnovarla per la durata di tre mesi in caso che alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura;
- contenere espressamente, la dichiarazione di impegno a rilasciare la polizza fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- in caso **di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito**, la fideiussione deve essere unica, intestata a nome di tutte le imprese che hanno costituito il raggruppamento, e può essere sottoscritta anche dal solo legale rappresentante dell'impresa mandataria, in nome proprio e per conto di tutti i mandanti, con responsabilità "solidale" nel caso di riunione di tipo orizzontale, come previsto dall'art. 128 del Regolamento (in tal caso è ammessa, ma non è obbligatoria, la sottoscrizione del contratto di garanzia da parte di tutti i legali rappresentanti delle imprese costitutesi in raggruppamento);

- In caso di **raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito**, la fideiussione deve essere unica, intestata a nome di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese stesse, con responsabilità "solidale" nel caso di riunione di tipo orizzontale, come previsto dall'art. 128 del Regolamento;
- In caso di **consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE già costituito**, la fideiussione deve essere intestata a nome del consorzio o del GEIE, e può essere sottoscritta anche dal solo legale rappresentante dell'impresa capofila, in nome proprio e per conto di tutte le imprese consorziate o le imprese che costituiscono il gruppo europeo;
- In caso di **consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE non ancora costituito**, la fideiussione deve essere unica, intestata a nome di tutte le imprese che costituiranno il consorzio o il GEIE, e deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziate o delle imprese costituenti il gruppo europeo, esecutori dell'appalto.

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, tutti i soggetti del raggruppamento, dell'aggregazione di imprese, del consorzio o del GEIE devono possedere la certificazione del sistema di qualità. In caso contrario, la cauzione provvisoria è stabilita in misura pari ad almeno **€ 22.000,00 (euro ventiduemila/00)** (2% dell'importo complessivo dell'appalto).

- 11.3.** La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione ai sensi dei paragrafi 11.5 e 11.6, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.6 del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.
- 11.4.** In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà **all'esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.
- 11.5.** Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui al punto 7.6 del presente disciplinare e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.
- 11.6.** La cauzione provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti e, pertanto, si procederà all'incameramento della stessa nell'ipotesi di mancata integrazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, dipendente da una carenza del requisito dichiarato.
- 11.7.** Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto senza alcun provvedimento espresso della Stazione Appaltante, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

11.8. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- 11.8.1.1. la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento;
- 11.8.1.2. la polizza assicurativa di cui all'art. 129, comma 1, del Codice e di cui all'art. 125, comma 1, del Regolamento, per una somma assicurata:
 - per i danni di esecuzione: importo del contratto incrementato dell'iva;
 - per la responsabilità civile verso terzi: **€ 500.000,00**
(euro **cinquecentomila/00**).

12. Pagamento in favore dell'Autorità

- 12.1.** I concorrenti, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad **€ 140,00 (euro centoquaranta/00)** scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità **del 22 dicembre 2015**.
- 12.2.** In caso di riunione di imprese, il pagamento deve essere effettuato a nome del soggetto mandatario o del capogruppo o del capofila.
- 12.3.** La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della **sanzione pecuniaria** di cui al paragrafo 7.6 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato **prima** della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
- 12.4.** In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà **all'esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

13. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 13.1.1. Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per le attività oggetto del presente appalto. Le società cooperative ed i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro devono possedere l'iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo Economico.
- 13.1.2. Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.
- 13.1.3. Per consorzi stabili i requisiti di ordine speciale sono soddisfatti esclusivamente in capo al consorzio nel suo complesso quale entità soggettiva distinta dalle singole consorziate, che si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate ed è acquisita con riferimento alla categoria di opere

generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate.

- 13.1.4. Per i consorzi fra società cooperativa di produzione e lavoro, per i consorzi tra imprese artigiane, i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti dal consorzio;
- 13.1.5. Per i consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di ordine speciale sono soddisfatti con le qualificazioni delle proprie consorziate
- 13.1.6. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
- 13.1.7. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.
- 13.1.8. Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
- 13.1.9. Per i GEIE non disciplinati dal D.Lgs. 23.07.1991, n. 240 non trovano applicazione le norme del Codice in materia di GEIE (artt. 34 e 37). Tuttavia si applicano i criteri di selezione tenendo conto non solo delle capacità del GEIE, ma anche di quelle dei suoi membri, in particolare per il soggetto esecutore dell'appalto indicato dal GEIE che deve rispondere alle condizioni prescritte per la partecipazione alla gara.
- 13.1.10. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 47, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 47 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) almeno una referenza bancaria;
 - b) volume d'affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione

del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;

- c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
- d) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;
- e) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
- f) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
- g) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara
- h) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- i) possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento.

13.2. In attuazione dei disposti dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 34 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.3. È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.

13.4. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

- 14.1.** Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro **ore 12.00 del giorno 17 giugno 2016 esclusivamente all'indirizzo :**

Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) Servizio
Centrale di Committenza

Via Cesare Battisti n.6

09123 Cagliari (CA)

- 14.2.** Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
- 14.3.** È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 il martedì e mercoledì, presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in A.R.E.A. Direzione Generale, Via Cesare Battisti 6, Cagliari, **5 piano**. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- 14.4.** Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura **"Offerta per la gara d'appalto. Lavori di recupero delle strutture esistenti per il completamento di n. 8 alloggi di edilizia pubblica siti nel PEEP 167 di Santadi Basso (CI)"**, con scritto ben visibile la scritta **"NON APRIRE"**. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
- 14.5.** Il plico, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
- 14.5.1. **"A - Documentazione amministrativa"**;
- 14.5.2. **"B - Offerta economica"**;
- 14.6.** La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione**, non soggetta a soccorso istruttorio.
- 14.7.** **Verranno altresì escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15. Criterio di aggiudicazione

- 15.1.** L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del Codice.
- 15.2.** L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo dell'appalto, al netto degli oneri di sicurezza.
- 15.3.** Si procederà alla verifica delle offerte anomale secondo quanto disposto negli artt. 87,88 e 89 del Codice .

16. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti redatti preferibilmente secondo i modelli allegati, non **modificabili** nel contenuto e da stampare preferibilmente in fronte retro:

- 16.1. domanda di partecipazione** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La sottoscrizione deve essere apposta in originale. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore avente i poteri di firma del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che:

- 16.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 16.1.2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito la domanda deve essere sottoscritta dal mandatario (capogruppo).
- 16.1.3. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

16.2. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), *m-bis*), *m-ter*) e *m-quater*), del Codice e precisamente:

- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

- a) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex articolo 161 comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di (*ferimenti autorizzazione, n., data, ecc*) per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1- a.4;

(Oppure)

- a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di (*riferimenti autorizzazione, n., data, etc*): per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
 - a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

- 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
- 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. I divieti di cui all'art.6 sono estesi ai conviventi;
- c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);

(Oppure, se presenti condanne dichiara)

- c) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
- e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'ANAC (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
- f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);

- g) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
- h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);
- i) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);
- j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);
- k) che nei propri confronti :
 - a. non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice);
 - b. non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art 53 comma 16-ter (ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri);
 - c. non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
- l) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
- m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
- n) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell'art. 38 del Codice:

i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(Oppure)

ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(Oppure)

iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Si precisa che:

1. le attestazioni di cui al precedente paragrafo 16.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. le attestazioni di cui al precedente paragrafo 16.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed *m-ter*, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
4. l'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la

società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.

5. Le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed *m-ter*), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori *ex art.* 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

16.3. Le attestazioni di cui al presente paragrafo devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 38, comma 1, lettera b), del Codice, oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

16.4. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a. indica **la Camera di Commercio** nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
- b. indica **i dati identificativi** (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- c. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- d. di non essere incorso nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di appalto nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286, per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- e. di non essere incorso nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di appalto nei provvedimenti previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 11.04.2006, n. 198, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro

16.5. attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso **dell'attestazione di qualificazione** rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 40, comma 3, lett. a) e b), del Codice e l'esistenza della certificazione del sistema di qualità aziendale.

- 16.6.** nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.
- 16.7.** per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare.
- 16.8.** in **caso dell'avvalimento** il concorrente dovrà allegare alla domanda:
- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
 - b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
 - c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
 - d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

16.9. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice o al subappalto qualificante ai sensi dell'art. 42, lett. i, del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria e/o all'impresa subappaltatrice.

16.10. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Regolamento:

- 1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo;
- 2) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
- 3) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori; di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- 4) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni in materia di "prezzo chiuso" e di "procedura compensativa dei prezzi contrattuali" di cui all'art. 133 del Codice;
- 5) che nella formulazione dell'offerta economica si è tenuto conto del costo del lavoro e della sicurezza, e, in particolar modo, si è tenuto conto degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di rispetto delle condizioni di lavoro, prescritti dalle specifiche norme di settore;
- 6) di accettare l'eventuale consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza.
- 7) di rispettare e di far rispettare ad eventuali ditte subappaltatrici o subaffidatarie a cottimo le norme e disposizioni previste sia dall'art. 118 del D.Lgs. n.163/2006 e dall'art. 170 del D.P.R. 207/2010, sia dall'art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 come convertito dalla L. 248/2006, nonché dalla L. 19.03.1990, n. 55 e s.m.i. in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;
- 8) di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti e in quanto società cooperativa anche verso i soci e ad eventuali ditte subappaltatrici o subaffidatarie a cottimo condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi del luogo in cui si svolge la realizzazione dei lavori pubblici in oggetto, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a

quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede il soggetto concorrente.

- 16.11.** indicazione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che, ai sensi dell' art. 118 del Codice, intende eventualmente **subappaltare o concedere a cottimo**.

La dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale del concorrente. In caso raggruppamento temporaneo di concorrenti, o di consorzio ordinario, o di GEIE, costituito, la dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale del soggetto capogruppo o capofila. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di GEIE, costituendo, ogni rappresentante legale dei soggetti raggruppati o dei consorziati deve firmare la dichiarazione. In caso di altri consorzi, il rappresentante legale del consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio dichiara di concorrere deve firmare la dichiarazione.

- 16.12.** dichiarazione con cui prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice.

- 16.13.** documento attestante la **cauzione provvisoria** di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

- 16.14.** ricevuta di pagamento in originale o in copia autenticata del **contributo a favore dell'Autorità di € 140,00 (euro centoquaranta/00)** di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara.

- 16.15. dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- b. indica le posizioni **INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate** competente per territorio e **il contratto applicato** a favore dei propri dipendenti;
- c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

- 16.16.** accetta il **patto di integrità** secondo il modello approvato nel Protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente della Regione, destinato al Sistema Regione, condiviso e adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n.30/16 del 16.06.2015. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara (art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- 16.17.** dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate** approvato con D.G.R. 3/7 del 31.01.2014 , e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- 16.18.** accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- 16.19.** atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 16.20.** dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- 16.21.** mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- 16.22.** atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 16.23.** dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- 16.24.** dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- 16.25.** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- 16.26.** dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- 16.27.** dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- 16.28.** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- 16.29.** dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

16.30. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

16.31. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

16.32. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al paragrafo 16 potranno essere sanate ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1-ter, del Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della **sanzione pecuniaria** prevista al paragrafo 7.6 del presente disciplinare.

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà **all'esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

17. Contenuto della Busta "B - Offerta economica"

17.1. Nella busta "B – Offerta economica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione predisposta preferibilmente secondo il modello allegato n. 8 al presente disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

1. dichiarazione in bollo (euro 16,00), sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori, inferiore al prezzo complessivo dell'appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, espresso in cifre e in lettere e il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell'appalto. Il ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara deve essere indicato con un numero percentuale, costituito massimo da tre cifre decimali dopo la virgola, sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra i dati indicati in cifre e quelli indicati in lettere sarà considerato valido quello in lettere. La dichiarazione dovrà contenere altresì l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 87, comma 4 del

Codice e la scomposizione delle voci dell'offerta con l'indicazione dei suoi elementi costitutivi, così come riportato nel modello allegato n. 8.

2. dichiarazione, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del Regolamento, di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile, come riportato nel modello allegato n. 8 punto 4.

17.2. L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 16.1. La sottoscrizione deve essere apposta in originale. E' ammessa l'apposizione di una sigla, in calce all'offerta, unitamente al timbro dell'impresa e alle generalità del legale rappresentante.

17.3. La mancata sottoscrizione dell'offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter, del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 7.6 del presente disciplinare.

17.4. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

18. Procedura di aggiudicazione

18.1. Commissione aggiudicatrice

18.1.1. La selezione del soggetto aggiudicatario provvisorio della gara d'appalto è demandata ad una Commissione aggiudicatrice, da costituire ai sensi dell'art. 49, comma 2 e 3 della L.R. 07.08.2007, n. 5. La Commissione, nominata dal dirigente del Servizio Centrale di Committenza dell'A.R.E.A., è composta da un numero dispari di componenti, variabile da tre a cinque, in prevalenza tecnici esperti nella specifica materia oggetto del presente appalto. La Commissione è presieduta da un dirigente dell'AREA. I commissari diversi dal presidente, scelti prioritariamente fra il personale dipendente dell'AREA, non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La Commissione opera con autonomia di giudizio ed esamina la documentazione presentata dai concorrenti unicamente sulla base dei criteri prescritti nel bando di gara. L'attività comprende anche la verifica delle offerte che dovessero risultare anormalmente basse.

18.1.2. Le operazioni di gara sono riportate in un apposito verbale, ai sensi dell'art. 50, comma 2 della L.R. 07.08.2007, n. 5., che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti alla gara, le denominazioni

degli operatori economici che hanno inoltrato istanza di partecipazione, la descrizione delle attività svolte, i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione, i motivi del rigetto delle offerte giudicate anomale, la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria con identificazione dell'aggiudicatario e, se è nota, la parte dell'appalto che intende subappaltare, l'elenco degli altri concorrenti che seguono in graduatoria. La Commissione è assistita nella sua attività da un segretario, individuato tra i dipendenti dell'AREA, il quale redige il verbale delle operazioni. Il verbale è sottoscritto dal presidente, dai commissari e dal verbalizzante.

- 18.2.1. **Operazioni di gara** La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di A.R.E.A. Cagliari- Servizio Centrale di Committenza, via Cesare Battisti n.6, piano 4 il giorno **22 giugno, alle ore 10:00** , e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Gli operatori economici che intendano partecipare alla seduta pubblica devono presentarsi, trenta minuti prima dell'inizio della seduta, già muniti di copia della carta d'identità e di eventuale delega.
- 18.2.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la sede di A.R.E.A. Cagliari- Servizio Centrale di Committenza, via Cesare Battisti n.6, piano 4 e saranno comunicate ai concorrenti esclusivamente con pubblicazione sul sito informatico di A.R.E.A. almeno **3** giorni prima della data fissata.
- 18.2.3. La commissione di gara procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità.
- 18.2.4. La commissione all'apertura dei plichi verifica la regolarità formale delle buste interne a cui segue la verifica della documentazione amministrativa.

18.3. Verifica della documentazione amministrativa

- 18.3.1. La commissione sulla base della documentazione contenuta nella busta **"A - Documentazione amministrativa"**, procede:
- a) alla verifica della completezza e correttezza formale della documentazione amministrativa, secondo quanto previsto nel paragrafo 16 del presente disciplinare;
 - b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
 - c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara

medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

- d) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- e) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine **5** giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti esclusivamente via pec; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad **escludere** dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

18.3.2. La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto al Responsabile del Procedimento per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

18.4. Verifica della documentazione economica

18.4.1. La commissione, in seduta pubblica, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

18.4.2. Qualora la commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

18.4.3. La commissione in successiva seduta pubblica da lettura della graduatoria delle offerte economiche, della soglia di anomalia derivante e delle imprese che hanno presentato un'offerta ritenuta anomala ai sensi dell'art. 86, comma 1, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

18.4.4. La commissione procede in seduta privata alla verifica delle giustificazioni, ai sensi dell'art. 88 del Codice, presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice. La verifica sarà effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 18.5 del presente disciplinare di gara.

18.4.5. La commissione esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

18.4.6. Ultimato il procedimento di verifica la commissione, in seduta pubblica, dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore della migliore offerta non anomala e ritenuta congrua.

18.4.7. In caso di parità delle offerte economiche presentate da due o più concorrenti si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

18.4.8. A conclusione dei lavori, la Commissione trasmette copia dei verbali di gara e le offerte al Responsabile del Procedimento.

18.4.9. Entro 30 gg dalla trasmissione dei verbali l'aggiudicazione provvisoria è soggetta all'approvazione con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, se dirigente, o, se non dirigente, su sua proposta è sottoposta all'approvazione del dirigente di riferimento. Decorso il termine senza che sia intervenuta l'approvazione, l'aggiudicazione provvisoria si intende comunque approvata.

18.5. Verifica di anomalia delle offerte

18.5.1. La commissione individuerà le offerte anormalmente basse con le modalità di seguito indicate:

- a) nel caso di un numero di almeno cinque offerte ammesse, saranno valutate quelle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media (art. 86, commi 1 e 4, del Codice). In caso di offerte con ribassi uguali si applica l'art. 121, comma 1, del Regolamento.
- b) nel caso, invece, in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, si procede ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

18.5.2. La verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 88, comma 7, avviene attraverso la seguente procedura:

- a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
- b) La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non **più di 5 (cinque)**, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- c) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- d) all'offerente è assegnato un termine perentorio di **15 (quindici)** giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- e) la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- f) all'offerente è assegnato un termine perentorio di **5 (cinque)** giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- g) la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;

- h) prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- i) la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito, ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
- j) la stazione appaltante esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risultano, nel complesso, inaffidabili, e procede all'aggiudicazione definitiva della migliore offerta non anomala.

19. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI APPALTO

19.1. Aggiudicazione definitiva

- 19.1.1. La Stazione Appaltante tramite il Responsabile del Procedimento, al fine di addivenire all'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 15 comma 4, della L.R. n. 5/2007, e dell'art. 11 comma 8 del Codice, esegue per il soggetto aggiudicatario provvisorio e per il secondo graduato la verifica dei prescritti requisiti dichiarati in fase di partecipazione alla gara.
- 19.1.2. Espletata la verifica dei requisiti con esito positivo il Responsabile del Procedimento, se non dirigente, propone l'aggiudicazione definitiva e l'autorizzazione alla stipula del contratto d'appalto. Qualora, invece, il Responsabile del Procedimento sia un dirigente, determina direttamente l'aggiudicazione definitiva e autorizza la stipula del contratto d'appalto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela dell'Azienda nei casi consentiti dalle norme vigenti.
- 19.1.3. L'aggiudicazione definitiva viene comunicata di ufficio dal Responsabile del Procedimento tempestivamente e comunque entro un termine non superiore **a 5 (cinque) giorni**, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva. La comunicazione viene spedita nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva l'oggettiva impossibilità di rispettare tale contestualità per impedimento comprovato. Tali comunicazioni sono fatte per iscritto mediante posta elettronica certificata.
- 19.1.4. La comunicazione è accompagnata dalla Determinazione di aggiudicazione e dai verbali di gara, fatta salva l'applicazione del comma 4, art. 79 del Codice; inoltre indica la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. La comunicazione indica altresì se ci sono atti per i quali l'accesso è vietato o differito, nonché indica l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari.
- 19.1.5. Il diritto d'accesso è regolato ai sensi dell'art. 13 del Codice.
- 19.1.6. A seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, ai sensi dell'art. 65, comma 1, del Codice, e dell'art. 22, comma 22, della L.R. 07.08.2007, n. 5, la Stazione Appaltante effettua la pubblicazione degli avvisi sui risultati della procedura di affidamento entro quarantotto giorni dalla data del proprio provvedimento di aggiudicazione.

19.2. Contratto d'appalto

- 19.2.1. Conclusa la fase di aggiudicazione definitiva, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, si procede alla stipula del contratto d'appalto.
- 19.2.2. L'A.R.E.A., prima della stipula del contratto si riserva di effettuare nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori, e, a proprio insindacabile giudizio, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, la verifica sul mantenimento del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di ordine speciale prescritti nel bando di gara, nonché le verifiche in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
- 19.2.3. Ai sensi di quanto prescritto dal combinato disposto dall'art. 53, comma 4, secondo periodo del Codice, nonché dall'art. 16, comma 7, della L.R. n. 5/2007, il contratto sarà stipulato <<a corpo> ed in forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 11, comma 13, del Codice.
- 19.2.4. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 11, comma 10, del Codice, il contratto non può essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il termine dilatorio non si applica se è stata presentata o se è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando, o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.
- 19.2.5. Il contratto deve essere stipulato entro il termine massimo di sessanta giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva o entro la data di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela dell'AREA.
- 19.2.6. Qualora invece sia proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla Stazione Appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione di merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

19.3. Obblighi dell'aggiudicatario

- 19.3.1. Al fine di procedere alla stipulazione del contratto d'appalto, l'aggiudicatario dovrà provvedere improrogabilmente entro **20 (venti)** giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, agli adempimenti necessari per il rogito, producendo la documentazione appresso specificata.
- a) versamento anticipato degli oneri di stipula del contratto, secondo l'importo e le modalità che saranno comunicate dagli uffici della Stazione Appaltante;

- b) garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per la mancata od inesatta esecuzione del contratto, resa esclusivamente da un istituto bancario o da una compagnia assicurativa in possesso dell'autorizzazione di legge, anche resa da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in conformità alla polizza-tipo 1.2 di cui all'art. 1, comma 1, D.M. 12.03.2004, n. 123, per una somma pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 54, comma 3, L.R. 07.08.2007, n. 5, e dell'art. 113 del Codice; qualora il ribasso d'asta sia superiore al 10% la garanzia è aumentata dei punti percentuali eccedenti, ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%; la garanzia decorre dalla data di stipula del contratto d'appalto e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dall'ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La polizza fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'AREA.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della garanzia provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La polizza fideiussoria deve essere prodotta esclusivamente in originale, su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa del garante autenticata da notaio il quale deve attestare anche i poteri di firma del garante medesimo (la sottoscrizione del garante in forma digitale, verificabile, equivale alla sottoscrizione autografa).

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la fideiussione deve essere unica, intestata a nome di tutte le imprese che hanno costituito il raggruppamento, e può essere sottoscritta anche dal solo legale rappresentante dell'impresa mandataria (capogruppo), in proprio nome e per conto di tutte le imprese mandanti.

Nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, la fideiussione deve essere intestata a nome del consorzio o del GEIE, e può essere sottoscritta anche dal solo legale rappresentante dell'impresa capofila, in nome proprio e per conto di tutte le imprese consorziate o le imprese che costituiscono il gruppo europeo.

Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia fideiussoria è ridotto del 50% per l'aggiudicatario in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000; in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, o consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, per beneficiare della riduzione, tutti i soggetti del raggruppamento, o del consorzio o del GEIE devono possedere la certificazione del sistema di qualità.

c) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero presentazione di un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo non sia previsto; presentazione del piano operativo di sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità dell'impresa nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento ovvero del piano di sicurezza sostitutivo, ai sensi dell'art. 131 del Codice;

d) (per il raggruppamento temporaneo di imprese o il GEIE)

- mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'impresa capogruppo o capo fila dalle altre imprese riunite, mediante scrittura privata autenticata da notaio;

- procura conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo o capofila, risultante da atto pubblico, il quale rappresenterà le imprese riunite nella stipula del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1392 del Codice Civile;

- regolamento interno del raggruppamento o del GEIE;

è ammessa la presentazione del mandato, della procura e del regolamento interno del raggruppamento o del GEIE in un unico atto, redatto in forma pubblica da notaio; mandato e procura dovranno essere presentati anche nel caso in cui sia un'impresa singola ad aggregare una o più imprese "minori";

(per il consorzio ordinario di concorrenti)

- copia dell'atto costitutivo del consorzio e delle successive modificazioni;

e) documento da rendere ai sensi dell'art. 3, lett. a) e lett. b) del D.M. 145/2000, indicante sia il luogo e l'ufficio dove effettuare i pagamenti dell'appalto con relative modalità, sia il nominativo della persona o delle persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

19.3.2. Nel caso in cui l'aggiudicatario non presenterà nei termini innanzi prescritti detta documentazione, decade l'aggiudicazione definitiva con conseguente incameramento della garanzia provvisoria, salvo il diritto da parte dell'AREA al risarcimento di eventuali maggiori danni. In tal caso l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria.

20. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del **Foro di Cagliari**, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

21. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.